

**REGOLAMENTO – STATUTO
DELLA FACOLTÀ DI STUDI SULLA FAMIGLIA
DELL'UNIVERSITÀ CARDINALE STEFAN WYSZYŃSKI DI VARSAVIA**

PREAMBOLO

La Facoltà di Studi sulla Famiglia dell'Università Cardinale Stefan Wyszyński di Varsavia assume l'eredità scientifica e didattica del precedente l'Istituto di Studi sulla Famiglia.

I pluriennali tentativi dell'ideatore e fondatore dell'Istituto di Studi sulla Famiglia, Mons. Arcivescovo prof. dott. abil. Kazimierz Majdański, hanno portato nel 1975 al conseguimento dell'autorizzazione per la fondazione del Reparto di Teologia Pratica, presso la Facoltà di Teologia nell'Accademia di Teologia Cattolica a Varsavia, trasformato nel 1981 nell'Istituto di Studi sulla Famiglia.

Dal 1988 l'Istituto di Studi sulla Famiglia divenne un'unità organizzativa indipendente extra-facoltà, all'interno dell'Accademia di Teologia Cattolica, operante nella struttura universitaria, con gli stessi diritti di una facoltà.

Come risultato dell'impegno del fondatore e dei suoi collaboratori, e dopo la presentazione di adeguati argomenti, nel 1995 il Consiglio Maggiore dell'Istruzione Pubblica Superiore in Polonia ha approvato il nuovo indirizzo di studi superiori di "scienze sulla famiglia".

Dal 1999 l'Istituto è stato incorporato alla Facoltà di Teologia (*ad instar facultatis*), con lo scopo di mantenere il suo carattere ecclesiastico.

La Facoltà di Studi sulla Famiglia è stata fondata nel 2010. Dalla parte delle autorità ecclesiastiche è stata eretta con il decreto della Congregazione per l'Educazione Cattolica il 29 aprile 2010.

La Facoltà di Studi sulla Famiglia, dell'Università Cardinale Stefan Wyszyński, conduce gli studi e le indagini scientifiche sul matrimonio e sulla famiglia.

Il matrimonio e la famiglia, come unione di uomo e donna, sono insostituibili e indispensabili allo sviluppo dell'uomo. Una famiglia forte e sana concorre, come nessun altro, alla trasformazione del mondo, alla sua umanizzazione ed al vero progresso della civiltà. Per tal motivo la Facoltà intraprende le attività a favore della promozione della famiglia e della sua difesa di fronte alle minacce e alle disfunzioni.

La Facoltà di Studi sulla Famiglia pone particolare accento sui seguenti obiettivi

specifici:

- mantenere la fedeltà nella trasmissione della Verità rivelata sul matrimonio e sulla famiglia, come vocazione divina, insegnata dalla Chiesa Cattolica Romana;
- sviluppare il carattere interdisciplinare delle scienze sulla famiglia, conformemente agli insegnamenti del Concilio Vaticano II (cfr. GS 36);
- mantenere il carattere pastorale e formativo degli studi.

I docenti accademici e gli studenti della Facoltà saranno sempre coscienti dell'importanza dei propri doveri, sia nel campo della didattica e delle ricerche scientifiche, condotte conformemente all'insegnamento della Chiesa, sia nell'area della formazione dei comportamenti di responsabilità nei confronti della vita umana, dal concepimento alla morte naturale.

Il termine “Regolamento – Statuto” viene adoperato in conformità con la definizione adottata nello Statuto dell'Università Cardinale Stefan Wyszyński di Varsavia.

Capitolo I

Disposizioni generali

§1

La Facoltà di Studi sulla Famiglia, detta più avanti “Facoltà”, costituisce una parte integrale dell'Università Cardinale Stefan Wyszyński di Varsavia, detta più avanti “Università”.

§2

La Facoltà segue fedelmente le norme del Codice di Diritto Canonico e della Costituzione apostolica *Veritatis gaudium* dell'8 dicembre 2017, nonché le altre disposizioni della Santa Sede e le decisioni della Conferenza Episcopale Polacca, come pure le norme fissate dal Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia del 28 luglio 1993 e le disposizioni pertinenti della legge polacca.

§3

1. La sfera di sorveglianza delle autorità ecclesiastiche sulla Facoltà viene definita nell'Accordo stipulato il 29 settembre 1999 tra la Conferenza Episcopale Polacca autorizzata dalla Santa Sede e il Governo della Repubblica di Polonia.
2. La sfera di competenze delle autorità ecclesiastiche nei confronti della Facoltà viene inoltre definita nello Statuto dell'Università.

§4

I compiti della Facoltà sono in particolare quelli di:

- 1) organizzare e condurre ricerche scientifiche, secondo le risorse e possibilità possedute, nel campo del matrimonio e della famiglia, della comunicazione della fede e del dialogo della fede con la modernità;
- 2) istruire gli studenti e prepararli allo svolgimento di vari compiti nella Chiesa e nella comunità secolare;
- 3) educare gli studenti nello spirito cristiano;
- 4) fornire, in stretta connessione con la gerarchia, l'assistenza alle Chiese particolari e alla Chiesa universale nel campo dell'insegnamento sul matrimonio e sulla famiglia;
- 5) organizzare delle conferenze e dei convegni scientifici, lezioni e corsi aperti;
- 6) pubblicare delle riviste scientifiche;
- 7) cooperazione con le Facoltà che conducono gli studi sulla famiglia nel territorio del paese ed all'estero.

§5

La Facoltà svolge principalmente un'attività didattica (e per quanto possibile anche quella scientifica) sul campo dell'insegnamento e della formazione degli studenti in conformità con i requisiti della Costituzione apostolica *Veritatis gaudium* e delle *Norme applicative*, ad essa allegate, nonché in conformità ai cann. 815–820 del CDC.

§6

La Facoltà collabora con altre unità organizzative dell'Università, in particolare instaurando un dialogo interdisciplinare e indicando la dimensione morale ed etica del lavoro scientifico e didattico.

Capitolo II

Struttura della Facoltà

§7

1. Le unità organizzative della Facoltà sono: i centri, i reparti, i laboratori e gli studi.
2. Secondo la necessità presso la Facoltà possono essere create altre unità organizzative svolgenti attività scientifiche, didattiche, di ricerca o di consulenza.
3. Le unità di cui ai commi 1 e 2, vengono istituite, trasformate e soppresse dal Rettore con l'assenso del Senato, su richiesta del Decano, valutata prima dal Consiglio della Facoltà.
4. La richiesta del Decano, di cui al comma 3, richiede il consenso del Gran Cancelliere.

§8

Il Reparto viene creato, secondo le necessità e le possibilità, allo scopo di accordare ai docenti universitari il sostegno nell'adempimento degli incarichi didattici e nella gestione delle ricerche scientifiche in collaborazione con gli studenti.

Capitolo III

Autorità della Facoltà

1) Il Gran Cancelliere

§9

1. Il Gran Cancelliere della Facoltà è l'Arcivescovo Metropolita di Varsavia, e, nel periodo della *sede vacante*, colui che adempie la funzione di Amministratore dell'Arcidiocesi di Varsavia.
2. Il Gran Cancelliere rappresenta la Santa Sede presso la Facoltà, e così pure questa presso la Santa Sede.

3. Per le questioni di particolare importanza, egli rappresenta anche la Facoltà presso le autorità statali.

§10

Al Gran Cancelliere in particolare spetta di:

- 1) curare che siano osservati fedelmente il Regolamento – Statuto della Facoltà e le norme emanate dalla Santa Sede e dalle altre autorità ecclesiastiche;
- 2) favorire l'unione fra tutti i membri della comunità della Facoltà;
- 3) rivolgersi alla Congregazione per l'Educazione Cattolica per la conferma della nomina del Decano della Facoltà;
- 4) informare la Congregazione per l'Educazione Cattolica circa gli affari più importanti ed inviare ad essa, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata sulla situazione accademica, morale ed economica della Facoltà;
- 5) ricevere la professione di fede del neoeletto Decano;
- 6) conferire o revocare, per le ragioni serie, la missione canonica (*missio canonica*) ai docenti accademici della Facoltà, i quali tengono lezioni in materie riguardanti la fede e la morale;
- 7) conferire o revocare, per le ragioni serie, il permesso (*venia docendi*) ai docenti universitari della Facoltà che tengono altre lezioni da quelle indicate nel punto 6;
- 8) chiedere alla Congregazione per l'Educazione Cattolica il *nihil obstat* per i docenti universitari prima della loro assunzione fissa alla Facoltà;
- 9) chiedere alla Congregazione per l'Educazione Cattolica il *nihil obstat* per i candidati all'incarico del professore straordinario / professore dell'università;
- 10) richiedere alla Congregazione per l'Educazione Cattolica il nulla osta per il conferimento dei dottorati *honoris causa*;
- 11) rafforzare i rapporti dei professori e degli studenti della Facoltà con la Chiesa particolare e con la Chiesa universale;
- 12) presentare alla Congregazione per l'Educazione Cattolica il Regolamento – Statuto e le sue eventuali modifiche per l'approvazione.

2) Consiglio della Facoltà

§11

1. Il Consiglio della Facoltà è un organo collegiale della Facoltà.
2. I compiti e le competenze del Consiglio della Facoltà sono fissati dallo Statuto dell'Università e, inoltre, dalla Costituzione apostolica *Veritatis gaudium* con le annesse *Norme applicative*.

3. Tra le competenze del Consiglio della Facoltà rientrano in particolare:

- 1) stabilire orientamenti e principi generali di funzionamento della Facoltà, esprimendo pareri su missione e strategia, regolamenti e relazioni d'attività della Facoltà;
- 2) nel campo della didattica e dell'istruzione: esprimere pareri su richieste di istituzione, modifica o soppressione di corsi e livelli di studi, studi post-laurea o altre forme di istruzione; rilasciare pareri sulle domande riguardo al regolamento e le modalità di ammissione agli studi o ad altre forme di istruzione svolte dalla Facoltà, rilasciare pareri sui corsi di studio, compresi i piani di studio, sentito il parere del consiglio degli studenti; esprimere pareri sui piani e sui programmi degli studi post-laurea e delle altre forme di istruzione svolte presso la Facoltà;
- 3) nell'ambito della cooperazione didattica nazionale e internazionale della Facoltà: rilascio di pareri su domande per la creazione e lo sviluppo di collaborazioni didattiche con soggetti nazionali ed esteri; esprimere pareri sulla partecipazione della Facoltà agli organismi didattici nazionali, esteri e internazionali; esprimere pareri su progetti di cooperazione tra la Facoltà e l'ambiente sociale ed economico;
- 4) in merito all'organizzazione della Facoltà: esprimere pareri sulle istanze del Decano sulle unità organizzative della Facoltà; esprimere pareri, su richiesta del Decano, sul Regolamento – Statuto della Facoltà;
- 5) in materia di rapporti di lavoro presso la Facoltà: esprimere pareri sulle istanze del Decano relative al bando di concorsi per incarichi di docenti universitari; esprimere pareri sulle istanze del Decano in materia di assunzione di docenti universitari presso la Facoltà; definizione di procedure di concorso e qualificazione;
- 6) in materia di conferimento di titoli onorifici, assegnazione di premi e onorificenze: adozione delle domande per il conferimento del titolo di dottore *honoris causa*; rilasciare pareri su domande riguardanti premi, medaglie e distinzioni.

4. La composizione del Consiglio della Facoltà, l'iter dell'elezione dei relativi membri e le regole di funzionamento sono fissate dallo Statuto dell'Università.

5. Il Consiglio della Facoltà può convocare le commissioni permanenti e d'urgenza, a seconda delle necessità. Gli incarichi dettagliati della commissione sono definiti dal Consiglio della Facoltà.

3) Decano, vicedecani, direttori di studi

§12

1. Il Decano dirige la Facoltà e la rappresenta all'esterno.
2. Al Decano di Facoltà spetta di:

- 1) promuovere e coordinare tutta l'attività della Facoltà, specialmente riguardo agli studi, e provvedere tempestivamente alle sue necessità;
 - 2) convocare il Consiglio della Facoltà e presiederlo;
 - 3) ammettere o dimettere, a norma dello Statuto, gli studenti, sulla base di un'autorizzazione ricevuta dal Rettore;
 - 4) riferire al Rettore ed al Gran Cancelliere ciò che vien fatto o proposto dalla Facoltà;
 - 5) dare esecuzione alle risoluzioni e ordinanze stabilite dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, dal Gran Cancelliere, dal Rettore e dal Senato;
 - 6) aggiornare almeno una volta all'anno i dati della Facoltà presenti nella Banca Dati della Congregazione per l'Educazione Cattolica.
3. Il Decano è il superiore di tutti gli impiegati e gli studenti della Facoltà.
 4. Il Decano, nell'ambito delle sue competenze, può emettere provvedimenti e intraprendere decisioni sulle questioni concernenti la Facoltà propria e gli studenti.
 5. I compiti dettagliati e le competenze del Decano sono definiti dallo Statuto dell'Università.

§13

1. Il Decano viene nominato e revocato dal Rettore con il consenso del Gran Cancelliere dopo aver ricevuto il parere del Consiglio della Facoltà.
2. Il Decano può essere una persona titolata almeno di un diploma di dottore abilitato, assunta presso l'Università come luogo principale di lavoro, che soddisfi i requisiti dello Statuto della medesima Università.
3. Prima di assumere le sue funzioni, il nuovo Decano, dopo aver ricevuto il *nulla osta* da parte della Congregazione per l'Educazione Cattolica, emette la professione di fede davanti al Gran Cancelliere o al suo Delegato.
4. La Congregazione per l'Educazione Cattolica approva la nomina di cui al comma 3, per un periodo di quattro anni. Questa nomina può essere rinnovata.

§14

1. I vicari del Decano sono i Vicedecani.
2. Il Vicedecano viene nominato e revocato dal Rettore sulla richiesta del Decano, con il permesso del Gran Cancelliere, sentita l'opinione del Consiglio della Facoltà.
3. L'ambito delle specifiche competenze del Vicedecano viene definito dal Decano.

§15

1. Il Direttore degli studi viene nominato e revocato dal Rettore sulla richiesta del Decano, con il permesso del Gran Cancelliere, sentita l'opinione del Consiglio della Facoltà.

2. L'ambito delle specifiche competenze del Direttore degli studi viene definito dallo Statuto dell'Università nonché dal Decano.

4) Il Direttore di Reparto

§16

1. Il Direttore di Reparto può essere un docente universitario con almeno il titolo accademico di dottore, assunto all'Università come luogo principale di lavoro.

2. Lo Statuto dell'Università stabilisce i requisiti per i direttori delle unità, di cui al §7 commi 1 e 2.

3. I capi delle unità di cui ai commi 1 e 2, vengono nominati e revocati dal Rettore, su richiesta del Decano.

Capitolo IV

Docenti universitari

§17

1. Docenti universitari della Facoltà possono essere le persone che possiedono idonee qualifiche, che appartengono alla Chiesa cattolica e che mantengono il suo insegnamento, e inoltre che nella vita sono guidati dai principi della morale cristiana (cfr. *Veritatis gaudium*, art. 26).

2. I docenti universitari della Facoltà devono distinguersi per la fedeltà verso la Chiesa, per la diffusione dell'insegnamento cattolico, per l'onestà e il senso di responsabilità, e anche per la dedizione nel lavoro intrapreso.

3. I docenti universitari, che conducono i corsi nell'ambito delle materie concernenti la fede e i costumi, debbono essere consapevoli che tale compito deve essere svolto in piena comunione con il Magistero autentico della Chiesa.

§18

1. La forma d'assunzione dei docenti universitari nelle facoltà di scienze ecclesiastiche, presso l'Università, viene definita dallo Statuto dell'Università.

2. I docenti universitari della Facoltà, che insegnano materie concernenti la fede e la morale, prima dell'assunzione dell'incarico, devono ottenere la missione canonica (*missio canonica*) da parte del Gran Cancelliere, ed emettere la professione di fede davanti al Decano.

3. I docenti universitari, i quali conducono le altre materie da quelle indicate al comma 2, prima dell'assunzione dell'incarico, devono ottenere dal Gran Cancelliere il permesso per l'insegnamento (*venia docendi*).

4. Il Decano si rivolge al Gran Cancelliere per il conferimento della missione canonica o per il permesso per l'insegnamento, dopo l'esito del concorso.

5. Per i candidati all'incarico di professore ordinario e straordinario / professore dell'università (*docenti stabili*) e al conferimento del dottorato *honoris causa*, il Decano deve rivolgersi al Gran Cancelliere con l'istanza di conseguimento del *nihil obstat* della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

§19

1. L'assunzione nella Facoltà ecclesiastica presso l'Università dei chierici diocesani ed i religiosi, richiede il consenso, rispettivamente del proprio Ordinario o del Superiore dell'istituto di vita consacrata del candidato.

2. Il consenso, di cui al comma 1, si deve inoltrare al Decano prima di presentare al Gran Cancelliere la richiesta per il conferimento della missione canonica o per l'ammissione all'insegnamento.

§20

1. Ai docenti accademici della Facoltà in modo particolare spetta di:

- 1) condurre le ricerche scientifiche;
- 2) realizzare esattamente i programmi d'insegnamento;
- 3) educare accuratamente gli studenti;
- 4) formare negli studenti comportamenti etici e civici, e educare secondo i valori umani e cristiani, sensibilizzando specialmente gli studenti sul significato e ruolo del diritto alla vita.

2. I dettagliati doveri e diritti dei docenti accademici sono definiti nello Statuto dell'Università.

§21

1. In caso di procedimento per mancato adempimento ai propri doveri di docente universitario, o mancata dignità nella professione d'insegnante, incluso il plagio, il medesimo docente universitario è soggetto a giudizio disciplinare. I criteri specifici e i modi procedurali sono definiti dallo Statuto dell'Università, e dalla Legge (Diritto sull'istruzione pubblica superiore).

2. Il docente accademico è soggetto a particolari provvedimenti disciplinari nel caso di insegnamento discordante con il Magistero della Chiesa, o di una grave condotta nel campo della fede o morale cristiana.

§22

1. Nel caso in cui il docente universitario viene accusato di mancanza di cui si parla nel §21, il Decano parla con la persona sospetta per chiarire la questione.

2. Se il colloquio, di cui al comma 1, non elimina la fondatezza della denuncia, il Decano affida la causa alla commissione, designata dal Consiglio della Facoltà, composta da almeno tre docenti universitari della Facoltà, titolari di un diploma di dottore abilitato.
3. La commissione, di cui si parla al comma 2, su richiesta del Gran Cancelliere o della persona sospetta, può designare non oltre tre esperti come consultori della commissione.
4. Nel caso in cui la commissione constati la fondatezza della denuncia rivolta contro la persona sospetta, il preside della commissione rimette la causa al Gran Cancelliere, il quale deve risolverla.
5. Se la denuncia rivolta contro la persona sospetta risultasse vera, il Gran Cancelliere può ritirare o sospendere all'imputato la missione canonica o l'autorizzazione ad insegnare, dopo aver ascoltato l'imputato.
6. Il Gran Cancelliere trasmette al Decano l'informazione riguardante il ritiro o la sospensione della missione canonica o l'autorizzazione ad insegnare al docente universitario.
7. Il docente universitario, in ogni fase del procedimento, ha il diritto di dare delle spiegazioni ed a difendersi contro la denuncia.
8. Dalla decisione del Gran Cancelliere del ritiro o della sospensione della missione canonica o dell'autorizzazione ad insegnare il docente universitario ha il diritto al ricorso alla Santa Sede.

Capitolo V

Studi universitari

Diritti e doveri degli studenti

§23

1. La Facoltà conduce gli studi di primo e di secondo grado, gli studi post-laurea e i corsi di perfezionamento, relativi all'adempimento dei compiti di cui si tratta al §4.
2. Gli studi presso la Facoltà prevedono i cicli seguenti:
 - 1) il primo grado, che termina secondo la legge polacca con il conseguimento del diploma di laurea professionale (licenza statale);
 - 2) il secondo grado, che si conclude secondo la legge polacca con l'ottenimento del titolo professionale di *magister* (laurea magistrale).
3. Le forme di istruzione di cui al comma 1, possono essere svolte in forma a tempo pieno o part-time (formula weekend, per chi lavora), le cui regole sono stabilite nello Statuto dell'Università e in conformità con la legge polacca in vigore.
4. Le lezioni presso la Facoltà si tengono sotto forma di: lezioni frontali, esercitazioni, seminari, laboratori e corsi di lingua straniera.

5. Corsi cui al par. 3 possono svolgersi come insegnamento a distanza, sotto le condizioni indicate nell'ordinanza del Rettore o del Decano.

§24

Le condizioni di ammissione agli studi universitari, agli studi post-laurea e ai corsi di perfezionamento sono sancite dalla legislazione polacca, dallo Statuto dell'Università e dalla Costituzione apostolica *Veritatis gaudium* con le annesse *Norme applicative*.

§25

1. La Facoltà è aperta a tutti coloro che possiedono un certificato di condotta morale, emesso secondo le norme della legge, nonché si qualificano per essere ammessi sull'elenco degli studenti della Facoltà. Possono essere studenti della Facoltà le persone che accettano il carattere ecclesiastico degli studi, e vengono guidate dai principi della morale cristiana.

2. I chierici ed i religiosi possono intraprendere gli studi solamente dopo aver ottenuto il permesso scritto rispettivamente dal proprio vescovo diocesano o dal superiore maggiore dell'istituto del candidato.

3. Per quanto riguarda i migranti, rifugiati e persone in situazioni analoghe, senza la documentazione di cui al par. 1 e 2, la decisione è assunta di volta in volta dal Decano, sentito il parere della Commissione di reclutamento della Facoltà.

§26

Uno studente ammesso agli studi procede all'immatricolazione e fa il giuramento dello studente, in conformità allo Statuto dell'Università.

§27

1. L'iter specifico del corso di studi viene definito dallo Statuto dell'Università e dal Regolamento degli studi, e dalle altre direttive accademiche.

2. Doveri e diritti dello studente, in forma più dettagliata, vengono precisati nello Statuto dell'Università e nel Regolamento degli studi.

§28

1. Gli studenti della Facoltà possono appartenere al consiglio studentesco, che rappresenta la totalità degli studenti di una data unità organizzativa, e agisce nel suo interesse, conformemente col regolamento del consiglio studentesco.

2. Gli studenti hanno il diritto di aggregarsi in associazioni e organizzazioni universitarie studentesche. Tali associazioni e organizzazioni non possono condurre l'attività politica all'interno della Facoltà.

§29

L'assistenza spirituale per gli studenti della Facoltà, in accordo con il Decano, viene realizzata dal Cappellano della pastorale universitaria, il quale viene nominato dal Rettore, con il consenso del Gran Cancelliere.

§30

Gli studenti sono soggetti a procedimento disciplinare, per mancanza ai propri doveri di studente o di rispetto della persona umana.

Capitolo VI

Attività editoriale della Facoltà

§31

1. La Facoltà svolge l'attività editoriale, pubblicando riviste scientifiche, manuali, dispense, opere scientifiche, atti di conferenze scientifiche, dissertazioni di abilitazione e di dottorato, nonché opuscoli informativi e materiali riguardanti la Facoltà. La Facoltà realizza questo in accordo con la Casa Editrice dell'Università.
2. Il Decano della Facoltà, sulla base delle norme stabilite nello Statuto dell'Università e in altre direttive universitarie, nomina gruppi adeguati, consigli redazionali e programmatici.

Capitolo VII

Cooperazione della Facoltà con altre università e con altre istituzioni

§32

1. La Facoltà collabora con altre università e istituzioni scientifiche nazionali e straniere, statali ed ecclesiastiche nel campo delle ricerche scientifiche, dell'attività didattica e pastorale, in base agli accordi, in conformità con la Costituzione apostolica *Veritatis gaudium*.
2. La Facoltà, per quanto possibile, partecipa ai programmi governativi ed ecclesiastici, ed alle attività delle organizzazioni nazionali ed internazionali a favore della giustizia, della pace, dello sviluppo delle società, in modo particolare nel settore della promozione della famiglia e della dignità della vita umana.
3. Gli accordi, di cui nel comma 1, sono stipulati dal Rettore sulla proposta del Decano, rispettando le competenze della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Capitolo VIII

Disposizioni finali

§33

Le modifiche al presente Regolamento – Statuto necessitano dell'approvazione della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

§34

Il presente Regolamento – Statuto acquista efficacia giuridica il giorno della ratifica da parte della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Gran Cancelliere
dell'Università Cardinale Stefan Wyszyński di Varsavia

Varsavia, il 2021